

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 769/2002, si aggiunge il seguente paragrafo:

«3. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del

regolamento (CEE) n. 2454/93, che fissa talune disposizioni per l'applicazione di un codice doganale comunitario, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 ottobre 2003.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. MARONI